

Acquisto sistemi filtraggio acqua potabile. Approvato il provvedimento con i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta



Approvate le regole per fruire del “*Bonus acqua potabile*”, il credito d'imposta per chi acquista sistemi utili a migliorare la qualità dell'acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica. Si tratta, in particolare, di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare. Con un [provvedimento](#) definiti i criteri e le modalità di fruizione del *bonus* e approvato il modello di comunicazione che i contribuenti devono trasmettere all'Agenzia dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui hanno

sostenuto la spesa. **Prima finestra, febbraio 2022 per comunicare le somme pagate nel corso del 2021**

Si ricorda che i [commi 1087 e 1089, dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), hanno istituito un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

Nel dettaglio, con l'obiettivo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, il citato comma 1087 riconosce un credito di imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile per le spese sostenute da:

- persone fisiche;
- soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

In particolare, per razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un **credito d'imposta del 50%** delle spese sostenute **tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022** per l'acquisto e l'installazione di sistemi di

- filtraggio
- mineralizzazione
- raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

L'importo massimo delle spese su cui calcolare l'agevolazione è fissato a

- **1000 euro** per **ciascun immobile**, per le persone fisiche
- **5000 euro** per **ogni immobile** adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti

attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all'Enea.

Il comma 1088 **individua il limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Pertanto, l'Agenzia delle entrate calcolerà la percentuale rapportando questo importo all'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.**

Il successivo comma 1089 prevede il monitoraggio e la valutazione d'impatto dell'intervento in esame in termini di riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

A tal fine, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA, che trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.

L'importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.

Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione del [provvedimento di Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021, prot. n.](#)

[153000/2021](#) sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

L'ammontare delle spese agevolabili va comunicato all'Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell'anno successivo al quello di sostenimento del costo inviando il modello approvato con il citato [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021, prot. n. 153000/2021](#) tramite il servizio web disponibile nell'area riservata o i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate. Dopodiché, il *bonus* potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del *bonus*.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021, prot. n. 153000/2021:](#)
«Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all'[articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#)», pubblicato il 16.06.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244